

## VERBALE DI UDIENZA

**R.G.E. 348/2017 (cui sono riunite R.G.E. 380/2020 e R.G.E. 219/2022)** - Giudice: dott. Marco Piovano

All'udienza del **19.6.2025**:

Sono da considerare presenti, avendo depositato note di trattazione scritta:

Per il creditore Guber Banca: l'avv. Giuseppe Le Fosse e l'avv. Carola Chinappi, i quali si riportano al contenuto delle note ed insistono per le vendite.

Per il creditore Fino 1 Securitisation: l'avv. Nicola Maione, il quale si riporta al contenuto delle note ed insiste per le vendite.

Per la parte esecutata: l'avv. Giuseppe Passaniti, il quale si riporta al contenuto delle note.

E' presente la delegata nella procedura portante RGE 348/2017, la quale si riporta alla nota depositata il 12.6.2025.

E' presente la delegata nella procedura riunita RGE 219/2022, la quale si riporta alla nota depositata il 16.6.2025, chiedendo di essere a sua volta autorizzata alla prosecuzione delle vendite in riferimento al lotto 1.

## Il Giudice

rilevato:

- A. che l'odierna udienza è stata fissata – a seguito di ricorso *ex art. 591 ter cpc*, proposto dall'avv. Antonella Scano, delegata nella procedura RGE 380/2020 riunita alla presente – per emettere nuova ordinanza di vendita in luogo della precedente scaduta;
- B. che nel ricorso la delegata ha anche richiesto che – alla luce delle vicende che hanno caratterizzato l'andamento dell'attività di vendita – la cauzione prescritta fosse aumentata;
- C. che con il provvedimento di fissazione dell'udienza emesso il 30.5.2025, il GE accoglieva tale richiesta, ritenendola – per le ragioni ivi riportate, che qui debbono intendersi trascritte – giustificata ed accoglibile;
- D. che anche l'avv. Federica Croce, delegata nell'altra procedura RGE 219/2022 riunita alla presente, ha chiesto di essere autorizzata alla prosecuzione dell'attività di vendita in riferimento al lotto 1, aderendo alla richiesta dell'altra professionista quanto all'aumento della cauzione;



E. che, in ordine a queste ultime richieste, va accolta quella relativa alla prosecuzione dell'attività, mentre va respinta quella di aumento della cauzione, posto che in questo caso non si sono verificate e – almeno allo stato – non ricorrono le condizioni che giustificano tale provvedimento relativamente alla procedura riunita RGE 380/2020;

F. che dunque va emessa nuova ordinanza di vendita avente il contenuto sopra detto; ritenuto, quanto alle richieste avanzate dal debitore:

G. che l'emissione di nuova delega e, dunque, la prosecuzione delle attività programmate, non preclude certamente l'ipotizzata possibilità di definizione dell'intera vicenda mediante le offerte transattive *banco iudicis* che il debitore afferma di voler presentare;

H. che va altresì respinta la richiesta di sostituzione della delegata avv. Antonella Scano:

- in primo luogo, in quanto nell'art. 179 *ter* dacpc, è data al GE la possibilità di "*delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto della Corte d'Appello di appartenenza*", senza previsione di obbligo di motivazione che peraltro, nel caso in esame, sussiste e ricorre ed è rappresentata dallo stesso andamento della attività custodiale e di vendita, che ha caratterizzato, come sopra detto, il procedere dell'esecuzione che – ormai giunto in una fase *pre-definitiva* – sarebbe ancor di più reso difficoltoso dalla nomina di diverso professionista non a conoscenza di tutti i passaggi e di tutte le problematiche che l'hanno contraddistinta;
- in secondo luogo, quanto al giudizio di imparzialità della delegata, va ritenuto infondato, non circostanziato, espresso in modo generico e del tutto gratuito, non essendo mai emerso alcunché a carico della professionista nel senso indicato dal debitore,

**P.Q.M.**

1. emette nuova ordinanza di vendita in luogo della precedente scaduta in relazione alla procedura RGE 380/2020 ora riunita alla RGE 348/2017;
2. dispone, per la suddetta vendita, l'aumento della cauzione dovuta dagli offerenti alla percentuale del 25%, dovendosi in tal senso ritenere modificato il contenuto della delega;
3. autorizza, revocando ogni precedente provvedimento sospensivo eventualmente emesso, la prosecuzione dell'attività di vendita in relazione alla procedura RGE 219/2022 ora riunita alla RGE 348/2017, senza mutamento delle condizioni stabilite con la delega già emessa;
4. respinge le istanze del debitore.

Si comunichi.

Il GE



